

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2016/1811 DELLA COMMISSIONE

dell'11 ottobre 2016

che modifica l'allegato II della decisione 93/52/CEE per quanto riguarda il riconoscimento della provincia di Brindisi della Regione Puglia in Italia come ufficialmente indenne da brucellosi (*B. melitensis*)

[notificata con il numero C(2016) 6290]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 91/68/CEE del Consiglio, del 28 gennaio 1991, relativa alle condizioni di polizia sanitaria da applicare negli scambi intracomunitari di ovini e caprini ⁽¹⁾, in particolare l'allegato A, capitolo 1, rubrica II,

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 91/68/CEE definisce le condizioni di polizia sanitaria da applicare negli scambi di ovini e caprini nell'Unione e stabilisce le condizioni alle quali gli Stati membri, o loro regioni, possono essere riconosciuti come ufficialmente indenni da brucellosi.
- (2) La decisione 93/52/CEE della Commissione ⁽²⁾ elenca, all'allegato II, le regioni degli Stati membri riconosciute come ufficialmente indenni da brucellosi (*B. melitensis*) conformemente alla direttiva 91/68/CEE. L'articolo 2, punto 14, della direttiva 91/68/CEE definisce il termine «regione» per l'Italia come la parte di tale Stato membro che, tra l'altro, include almeno una provincia.
- (3) L'Italia ha presentato alla Commissione documenti comprovanti il rispetto delle condizioni di cui alla direttiva 91/68/CEE ai fini del riconoscimento della provincia di Brindisi della Regione Puglia come ufficialmente indenne da brucellosi (*B. melitensis*). A seguito di una valutazione dei documenti presentati dall'Italia è opportuno riconoscere la provincia di Brindisi come ufficialmente indenne da brucellosi (*B. melitensis*).
- (4) La voce relativa all'Italia dell'allegato II della decisione 93/52/CEE deve pertanto essere modificata di conseguenza.
- (5) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

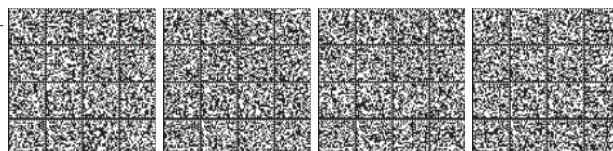
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato II della decisione 93/52/CEE è modificato conformemente all'allegato della presente decisione.

⁽¹⁾ GUL 46 del 19.2.1991, pag. 19.

⁽²⁾ Decisione 93/52/CEE della Commissione, del 21 dicembre 1992, che constata il rispetto da parte di taluni Stati membri o regioni delle condizioni relative alla brucellosi (*B. melitensis*) e riconosce loro la qualifica di Stato membro o regione ufficialmente indenne da tale malattia (GU L 13 del 21.1.1993, pag. 14).

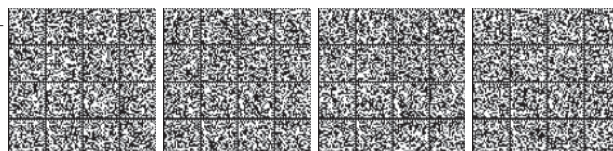


Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, l'11 ottobre 2016

Per la Commissione
Vytenis ANDRIUKAITIS
Membro della Commissione



ALLEGATO

Nell'allegato II della decisione 93/52/CEE la voce relativa all'Italia è sostituita dalla seguente:

«In Italia:

- Regione Abruzzo: provincia di Pescara,
- Provincia di Bolzano,
- Regione Emilia-Romagna,
- Regione Friuli-Venezia Giulia,
- Regione Lazio,
- Regione Liguria,
- Regione Lombardia,
- Regione Marche,
- Regione Molise,
- Regione Piemonte,
- Regione Puglia: provincia di Brindisi,
- Regione Sardegna,
- Regione Toscana,
- Provincia di Trento,
- Regione Umbria,
- Regione Valle d'Aosta,
- Regione Veneto.»

16CE2596

